Sent. n. 156/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Consigliere Dr. Tommaso Parisi, quale Magistrato a ciò delegato;

Visto il ricorso in materia di pensioni iscritto al nr. **25785** del Registro di Segreteria, promosso da A. A. M. L., nata ad Omissis il Omissis, rappresentata e difesa dall'Avvocato Pietro Cella, presso il cui studio sito in Cagliari, Via E. Pessina, nr. 10, ha eletto domicilio, avverso la determinazione dell'INPS di Cagliari in data 27.10.2017;

Uditi, nella pubblica Udienza del 15.10.2024, il relatore Dr. Tommaso Parisi, l'Avvocato Pietro Cella e l'Avvocato Alessandro Doa per l'Istituto previdenziale;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Visto il T.U. delle Leggi sulla Corte dei Conti approvato con il R.D. 12 luglio 1934 nr. 1214;

Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge 14 gennaio 1994 nr. 19;

Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20 dicembre 1996 nr. 639;

Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Fatto e Diritto

La ricorrente ha impugnato la determinazione in epigrafe con la quale l'Istituto previdenziale ha liquidato la pensione definitiva della stessa, già Dirigente scolastico sino al 31.08.2017, senza includere gli importi retributivi derivanti dal CCNL per il triennio 2016/2018 e dal C.I.R. Sardegna 2016/2017.

Nell'atto introduttivo del giudizio la difesa di parte attrice ha evidenziato, da un lato, che l'Ufficio Scolastico Provinciale di Cagliari ha provveduto a determinare, in data 13.09.2021, le differenze stipendiali spettanti alla propria assistita ai fini della riliquidazione dell'assegno in godimento, dall'altra, di avere inviato all'INPS dapprima una richiesta scritta in data 03.02.2022 e successivamente atto di diffida il 16.05.2022, non ottenendo tuttavia alcun riscontro.

Il difensore ha quindi concluso chiedendo nel gravame la riliquidazione del trattamento pensionistico intestato alla menzionata A., a decorrere dall'01.09.2017, per effetto della misura delle retribuzioni dovute in conseguenza dell'emanazione del CCNL 2016/2018 e del C.I.R. 2016/2017, oltre al pagamento delle somme arretrate con gli accessori di Legge.

L'Istituto previdenziale si è costituito in giudizio con una prima memoria depositata in data 13.03.2023, in cui ha rappresentato di non aver potuto effettuare la citata riliquidazione a causa di dati errati trasmessi dall'Amministrazione di appartenenza; il 18.09.2023 ha versato in atti una seconda comparsa, nella quale ha sottolineato che nel corso del 2023 è stato emesso il provvedimento di riliquidazione a favore della ricorrente,

chiedendo di conseguenza la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

In previsione della precedente Udienza del 23.02.2024, la difesa di parte attrice ha trasmesso una memoria illustrativa il 22.02.2024, con cui si è opposta alla domanda di estinzione formulata dall'INPS, sostenendo, per un verso, che la disposta riliquidazione ha attribuito una pensione di importo inferiore a quella riveniente dalla liquidazione originaria, atteso che l'Istituto previdenziale ha agito in autotutela a seguito delle nuove verifiche sulla posizione assicurativa, dalle quali sono emerse degli importi errati negli imponibili relativi agli anni 2010, 2011 e 2012 presi in considerazione nella prima determinazione, per altro verso, che l'INPS di Cagliari ha adottato conseguentemente il 31.10.2023 un provvedimento di recupero per la cifra netta di Euro 855,74 con trattenute mensili sull'assegno di quiescenza a partire dal mese di gennaio 2024; ha chiesto, pertanto, la riliquidazione della pensione senza la decurtazione disposta dall'Amministrazione ed inerente alle retribuzioni accessorie, nonché la revoca del provvedimento di recupero e la restituzione delle somme già trattenute.

Ciò premesso, il ricorso si appalesa fondato.

In via pregiudiziale, occorre precisare che l'adeguamento del trattamento pensionistico con le nuove misure retributive derivanti dal CCNL per il triennio 2016/2018 e dal C.I.R. Sardegna 2016/2017 è stato effettuato dall'INPS, come risulta dagli atti versati nel fascicolo di causa.

Non ravvisandosi tuttavia le condizioni per una declaratoria di cessazione della materia del contendere, in funzione della motivata opposizione esplicitata dalla difesa della ricorrente, la Sezione deve procedere alla

delibazione del citato punto controverso messo chiaramente in risalto dal patrocinatore di parte attrice nella memoria depositata il 22.02.2024; al riguardo, la tesi postulata dal legale della prefata A., ribadita durante il dibattimento con il richiamo a giurisprudenza favorevole, appare del tutto condivisibile e persuasiva.

In tale prospettiva, è sufficiente osservare che l'articolo 204 del D.P.R. nr. 1092 del 1973 stabilisce in modo rigido e tassativo i casi in cui è possibile procedere all'annullamento totale o parziale della determinazione definitiva di pensione, essendo ammesso evidentemente solo un intervento migliorativo ma non peggiorativo come avvenuto nel presente giudizio; nella fattispecie in esame la motivazione addotta dall'INPS, così come esplicitata dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Cagliari, relativamente alla riduzione dell'assegno "ad personam" con atto nr. 5136 del 07.05.2014, non rientra nell'elenco inderogabile contemplato dalla prefata disposizione (ex multis Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenze nr. 199 del 2014, nr. 90 del 2015 e nr. 130 del 2021). In ogni caso, anche laddove la ragione invocata dall'Amministrazione resistente fosse comunque ricompresa nella casistica sancita dal suddetto articolo 204, il successivo articolo 205 prevede espressamente che la rettifica d'ufficio debba avvenire entro il termine di tre anni rispetto alla data della prima determinazione definitiva, risalente al 27.10.2017, mentre la riliquidazione è avvenuta nel corso del 2023, per cui la stessa si rivela pacificamente intempestiva. Circa il provvedimento di recupero del 31.10.2023, che può essere indubbiamente sindacato dalla Sezione nell'ambito del presente giudizio, sia per economia processuale e sia perché la Magistratura contabile in materia pensionistica è Giudice dell'intero

rapporto e non del singolo atto, soccorre non solo la considerazione secondo cui la rettifica peggiorativa del trattamento pensionistico della ricorrente, a distanza di molti anni dalla prima determinazione definitiva, non si presenta legittima e rispettosa del chiaro dettato normativo, ma anche l'ulteriore elemento incentrato sull'articolo 206 del richiamato D.P.R. nr. 1092 del 1973, secondo il quale nell'ipotesi di modifica del provvedimento pensionistico non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, tranne nell'ipotesi di dolo del pensionato, disposizione paradigmatica che ha originato tutta la pluriennale e copiosa giurisprudenza di questa Corte volta a salvaguardare il canone della buona fede del percipiente, che in capo alla nominata A. si rivela nitida e cristallina, alla quale la Sezione intende prestare completa adesione assicurandone la relativa continuità (ex multis Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza nr. 227 del 2022).

Per quanto esposto in narrativa, deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente alla riliquidazione della pensione, a decorrere dall'01.09.2017, con gli importi rivenienti dal CCNL per il triennio 2016/2018 e dal C.I.R. Sardegna 2016/2017, ma senza la riduzione attinente alla suddetta retribuzione accessoria, oltre al pagamento degli arretrati maturati comprensivi degli accessori secondo Legge, nonché dichiarata l'irripetibilità integrale delle maggiori somme percepite da parte attrice a valere sul trattamento pensionistico, iscrizione nr. 50274844, richieste con il provvedimento del 31.10.2023, con conseguente obbligo dell'Istituto previdenziale di restituire gli importi nelle more trattenuti, oltre agli interessi legali secondo Legge in funzione della Sentenza adottata dalle Sezioni Riunite di questa Corte nella Sentenza nr. 33/2017/MD.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti, considerando la natura della presente controversia, nonché i tempi tecnici necessari per effettuare la riliquidazione dell'assegno da parte dell'INPS ed i dati non integralmente corretti forniti dall'ex Amministrazione di appartenenza.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando

ACCOGLIE

Il ricorso proposto da A. A. M. L. e, per l'effetto, riconosce il diritto della ricorrente alla riliquidazione della pensione, a decorrere dall'01.09.2017, con gli importi rivenienti dal CCNL per il triennio 2016/2018 e dal C.I.R. Sardegna 2016/2017, ma senza la riduzione attinente alla retribuzione accessoria, oltre al pagamento degli arretrati maturati comprensivi degli accessori secondo Legge, nonché dichiara l'irripetibilità integrale delle maggiori somme percepite da parte attrice a valere sul trattamento pensionistico, richieste con il provvedimento del 31.10.2023, con conseguente obbligo dell'Istituto previdenziale di restituire gli importi trattenuti, oltre agli interessi legali secondo Legge.

Spese di giudizio compensate.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 15.10.2024

Il Giudice Unico

f.to digitalmente Dr. Tommaso Parisi

Depositata in Segreteria il 21/10/2024

Il Dirigente

f.to digitalmente Dr. Paolo Carrus